



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 77 del 28/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. A.N. - RIF. GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RGN 91322/2000.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 10:05 nella sala consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica con l'intervento dei signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
	PIROZZI Nicola	X					
1	ACONE Raffaelina	X		17	LICCARDO Paolo	X	
2	AGLIATA Rosa	X		18	MAISTO Pietro Giuseppe		X
3	ASCIONE Pasquale		X	19	PALMA Stefano	X	
4	CACCIAPUOTI Francesco	X		20	PENNACCHIO Rita Rosangela		X
5	CASTALDO Adriano	X		21	PEZZELLA Salvatore	X	
6	COMUNE Francesco	X		22	PIROZZI Giovanni	X	
7	CONTE Paolo		X	23	PORCELLI Luigi		X
8	D'AGOSTINO Salvatore	X		24	POZIELLO Antonio		X
9	D'ALTERIO Diego Nicola	X		25	POZIELLO Laura		X
10	DI DOMENICO Francesco	X		26	RAGOSTA Rosario	X	
11	DI GENNARO Gennaro	X		27	RICCIARDIELLO Stefano	X	
12	FASANO Ilaria	X		28	SEQUINO Luigi		X
13	GRANATA Antonio	X		29	SESTILE Caterina		X
14	GUARINO Luigi		X	30	TARTARONE Cristoforo	X	
15	IODICE Lucia	X		31	VISCONTI Paola	X	
16	IOVINELLA Francesco		X	32	VITIELLO Maria	X	

PRESENTI: 22 ASSENTI: 11

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma

Si passa alla trattazione del diciannovesimo punto all'ordine del giorno (ex punto n. 18), la cui proposta si dà per letta come da deliberazione n. 67 del 28/06/2021, avente ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. E) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per pagamento compenso professionale Avv. A. N. - Rif. Giudizio Tribunale di Napoli R.G.N. 91322/2000".

Sono presenti in aula, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 21 Consiglieri: Acone, Agliata, Cacciapuoti, Castaldo, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Liccardo, Palma, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello; risultano altresì assenti n. 11 Consiglieri: Ascione, Conte, Guarino, Iovinella, Maisto, Pennacchio, Poziello Antonio, Poziello Laura, Porcelli, Sequino, Sestile.

Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 194, c. 1, del D. lgs. n. 267/2000
- l'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002 secondo cui "*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";
- l'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato (...), le regioni, le province, i comuni, (...)*"

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. DCC – 124 – 2021 del 01/06/2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. E) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per pagamento compenso professionale Avv. A. N. - Rif. Giudizio Tribunale di Napoli R.G.N. 91322/2000."

Visti altresì:

- i pareri in merito alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi rispettivamente dal Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con proprio verbale n. 65 del 10/06/2021, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 63396 del 11/06/2021.

Dato atto che l'acquisizione di beni e servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle attività gestionali di erogazione del seguente Settore Comunale: Affari Istituzionali.

Considerato che la proposta di deliberazione in oggetto scaturisce dalla mancata assunzione di impegno di spesa per il pagamento degli importi dovuti a saldo al predetto professionista per l'incarico espletato;

Dato atto che il servizio reso ha effettivamente prodotto un'utilità per l'Ente poiché in assenza il Comune non avrebbe potuto assicurare una efficace difesa dei propri interessi in giudizio,

Riscontrato che il servizio è stato regolarmente reso e che l'Ente, avvalendosi della succitata prestazione, ha trovato un indubbio arricchimento ed utilità;

Verificato che il pagamento de quo risulta doveroso in quanto s'intende provato l'arricchimento ed utilità per l'Ente in relazione all'importo dovuto;

Ravvisato il configurarsi della fattispecie di cui al succitato articolo 194 del. d. lgs. n. 267/00, comma 1, lett. e);

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/00, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione sopra citata;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: 22
Favorevoli: 20
Contrari: nessuno
Astenuiti: 2 (Liccardo, Pirozzi Giovanni)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione n. DCC – 124 – 2021 del 01/06/2021 ad oggetto: “Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. E) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per pagamento compenso professionale Avv. A. N. - Rif. Giudizio Tribunale di Napoli R.G.N. 91322/2000” allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
2. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D. lgs. n. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli atti citati nella succitata proposta di deliberazione;
3. di dare atto che è stata accertata per l'Ente l'utilità del servizio per il quale vi è il riconoscimento;
4. di dare indirizzo che si provveda ai procedimenti di verifica delle eventuali responsabilità;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.878,44 trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
6. di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
7. di incaricare il medesimo Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: 22
Favorevoli: 20
Contrari: nessuno
Astenuiti: 2 (Liccardo, Pirozzi Giovanni)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Nell'allegato stralcio della seduta stenografica si può riscontrare quanto sopra.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-124-2021 del 01/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. A.N. - RIF. GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RGN 91322/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- L' Avv. **Nicola Arena**, con Delibera di G.C. n. 145 del 24/07/2000 è stato incaricato di rappresentare e difendere il Comune di Giugliano nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n. 91322/2000) dal Consorzio Trasporti Pubblici (CTP Napoli);
- il mandato di cui trattasi veniva conferito con l'impegno del professionista di applicare, in sede di liquidazione del compenso professionale, gli onorari al minimo di tariffa;
- all'esito del giudizio in questione, il professionista presentava una parcella pari ad € 4.567,78 oltre oneri fiscali, redatta sulla base della tariffa professionale di cui al vigente D.M. n. 55/2014;
- il Servizio Avvocatura esprimeva parere di congruità sull'importo *de quo*, in considerazione della durata del giudizio di sedici anni, del valore della domanda (rientrante nello scaglione da 26.001 a 52.000) e di tutte le fasi processuali trattate;
- con D.D. n. 1366 del 05/10/17 veniva liquidata, sulla base del residuo impegno di spesa sussistente sull'apposito capitolo di bilancio, un acconto pari ad € 995,00 oltre Iva e cpa (Lordo € 1.262,45 - impegno contabile n. 664/17 Capitolo 10302601 Bilancio 2017), riservandosi il pagamento del saldo di **€ 3.056,78, oltre oneri ex lege**, alla previa acquisizione della risorsa, da avvenire mediante la procedura di cui all'art. 194, lettera E, del D.lgs. n. 267/00;
- con nota prot. n. 59422 del 31/05/21- è stata notificata al protocollo dal professionista incaricato *pro-forma* di fattura, redatto secondo la tariffa professionale ai minimi tariffari, per un importo residuo complessivo lordo di **€ 3.878,44** inclusi oneri fiscali (di cui € 3.056,78 per compenso, € 122,27 per Cpa ed € 699,39 per Iva), con la quale il difensore ha chiesto la liquidazione a saldo delle sue competenze per l'incarico legale affidatogli con la predetta Delibera.

Richiamato l'art. 194 co. 1 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi inerenti i procedimenti di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 dello stesso decreto, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Tenuto conto che per il riconoscimento delle situazioni di cui alla lettera e) dell'art. 194 TUEL, è richiesto l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, ma altresì, dell'accertato arricchimento dell'Ente.

Considerato che:

- i due requisiti dell'art. 194, comma 1, lett. e) - utilità ed arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'Ente un arricchimento;
- per quanto inerisce il requisito dell'utilità della prestazione, "*l'individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un'ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione*" è demandata alla deliberazione consiliare di riconoscimento (Cfr. Corte Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011, Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 302/2014), qualificandosi come utili ad ogni modo le spese specificatamente previste *ex lege*;
- con riferimento all'altro requisito, quello dell'arricchimento, si fa presente che lo stesso corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente (cfr. Corte Conti, sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 302/2014), mentre il pagamento della restante parte del debito (cd. "utile d'impresa") deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- il principio contabile n. 2, punto 98, Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, stabilisce che l'arricchimento non deve essere inteso necessariamente come accrescimento patrimoniale, potendo questo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 Luglio 1996, n. 6332), da stabilirsi con riferimento a criteri oggettivi;
- l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni di mercato e dei prezziari e tariffe approvate da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali;

Viste le tabelle del D.M. n. 140/2012 e smi;

Richiamato l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione di norme giuscontabili il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente.

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del Servizio Contenzioso, per un importo a saldo di € **3.878,44**, inclusi oneri fiscali (di cui € 3.056,78 per compenso, € 122,27 per Cpa ed € 699,39 per Iva);

Visto il Decreto Legge n. 56 del 30/04/21 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-21) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Maggio 2021;

Visto l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, tra l'altro, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera e) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi;
- la Corte dei Conti Lombardia, sia in sede di esercizio delle funzioni di controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali (Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012) sia in sede consultiva (Lombardia/441/2012/PAR del 23 ottobre 2012), ha già avuto modo di affermare che "*il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000*";
- il professionista ha effettivamente reso una prestazione di patrocinio legale che ha posto l'ente nelle condizioni di agire e/o resistere in giudizio per rappresentare e sostenere le proprie ragioni, comportando utilità ed arricchimento, quantificabile in misura corrispondente al *quantum* della parcella stessa, la quale non presenta alcun importo a titolo di interessi e rivalutazioni ed è conforme alle tariffe professionali vigenti;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € **3.878,44** inclusi oneri fiscali (di cui € 3.056,78 per compenso, € 122,27 per Cpa ed € 699,39 per Iva), è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 del bilancio pluriennale 2020-2022.

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riportato in narrativa, che qui s'intende per ripetuto e trascritto;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € **3.878,44** inclusi oneri fiscali (di cui € 3.056,78 per compenso, € 122,27 per Cpa ed € 699,39 per Iva), trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 del bilancio pluriennale 2020-2022;
- **Riconoscere**, pertanto, l'utilità dell'Ente per la prestazione legale svolta dal sopra richiamato professionista, rispettivamente per l'importo complessivo lordo di € **3.878,44** inclusi oneri fiscali (di cui € 3.056,78 per compenso, € 122,27 per Cpa ed € 699,39 per Iva), sulla scorta di quanto riportato in premessa.
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Avvocatura
D.ssa Emanuela Viola

Il Dirigente *ad interim* del Settore AA.II.
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Euterpio



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-124-2021 del 01/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. A.N. - RIF. GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RGN 91322/2000.

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Il Dirigente del Settore Aff. Istituz. (Segreteria generale) esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 03/06/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Giuseppe De Rosa



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-124-2021 del 01/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. A.N. - RIF. GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RGN 91322/2000.

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

li, 04/06/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
F.to dott. Teresa Di Palma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1809 dal 16/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino